



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

Prot: 6657/06.IV.2.13 (da citare nella risposta)

Firenze, 16/10/2006

Oggetto: Determinazione ed applicazione della TIA

Consigliere Luciano Ardiccioni
Gruppo Consiliare "Per un'altra Firenzuola"
Comune di firenzuola
Piazza Don Stefano Casini, n.1
50033 Firenzuola (FI)

e p.c. Sig.ra Elena Baracani
Via Risorgimento, n.3
50100 Ciesanuova (FI)

Sig.ra Franca Zagli
Via Reginaldo Giuliani, n.187
50100 Firenze

Gentile Consigliere Ardiccioni,
accolgo con favore la decisione della Commissione tributaria di Firenze che sostanzialmente afferma quanto anche dal mio Ufficio sostenuto nelle comunicazioni fatte all'Amministrazione comunale di Firenzuola.

Tuttavia la sentenza del giudice tributario, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.546/92 "Disposizioni sul processo tributario, ha soltanto dichiarato incidentalmente illegittima la disposizione regolamentare provvedendo a disapplicarla nel caso di specie; l'eventuale annullamento può, infatti, essere disposto soltanto dal giudice amministrativo (TAR/ Consiglio di Stato), presso cui la causa è peraltro pendente, e giammai dal giudice tributario.

Le ulteriori valutazioni che si pongono partono, pertanto, dal precedente assunto.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il regolamento del Comune è pienamente in vigore e come tale applicabile per l'emissione delle singole fatture da parte della società che gestisce il servizio; è necessario quindi attendere il giudizio del TAR che, nella sua piena e totale autonomia decisionale, potrebbe anche respingere il ricorso e ritenere legittimo il Regolamento. A quel punto ogni questione sarebbe sopita.

Bisogna, altresì, tener conto del fatto che il Comune ha provveduto ad impugnare la sentenza presso la Commissione tributaria regionale che potrebbe anche ribaltare le decisioni del giudice di primo grado.

La valutazione che, quindi, si pone è quella di una situazione di sostanziale stallo in attesa delle decisioni giurisdizionali.

In effetti eventuali richieste di rimborso da parte di altri cittadini che hanno provveduto a pagare le fatture recapitate verrebbe verosimilmente negato da parte del Comune per il fatto stesso di aver



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

impugnato la sentenza davanti al giudice di secondo grado e per il fatto che il Regolamento è pienamente in vigore fino al pronunciamento del TAR.

Anche l'eventuale mancato pagamento delle fatture di prossima emissione potrebbe rivelarsi non produttivo nel momento in cui il giudice amministrativo respinge il ricorso e dichiara legittimo il Regolamento. A quel punto, infatti, formatosi un giudicato amministrativo sulla norma regolamentare, il giudice tributario dovrebbe semplicemente prenderne atto e non potrebbe più procedere alla disapplicazione con il conseguente annullamento della cartella di pagamento.

Con le osservazioni sopra fatte, non si vuole certo affermare che la sentenza citata non abbia nessun valore o conseguenza sul piano di una stretta valutazione di merito che dovrebbe indurre l'Amministrazione a rivedere le proprie posizioni e ad apportare le necessarie modificazioni al Regolamento nel senso più volte auspicato anche dal mio Ufficio.

Nell'attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda e nel mettermi a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, porgo i miei migliori saluti.

Il Difensore civico
(Dr. Giorgio Morales)

*Per qualsiasi chiarimento o informazione, rivolgersi al responsabile della pratica, Dr. Matteo Vagli.
Indirizzo e-mail: m.vagli@consiglio.regione.toscana.it*